

Reggio Calabria
 26 luglio 2017
 3201
 15
 356,00

N. 385 di repertorio. N. 256 di raccolta.
 ===== Verbale di assemblea Straordinaria =====
 ===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Il venti luglio duemiladiciassette, alle ore undici e minuti venti (11,20).
 In Reggio di Calabria, nel mio studio, in via Collina degli Angeli, n. 1/B.

Avanti a me Dott. Rossella Smorto, Notaio in Reggio di Calabria, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Reggio Calabria e Locri.

E' comparso ROMEO VINCENZO nato a Montebello Ionico il 25 maggio 1952 ed ivi domiciliato per la carica, presso la sede sociale in via Portanova Pal. Campanella, quale Amministratore Unico della società per azioni a socio unico denominata "PORTANOVA - SOCIETA' PER AZIONI", con sede in Reggio di Calabria, in via Portanova Pal. Campanella, con il capitale sociale di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Reggio di Calabria 02565930803 e numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo RC-174880, pec - portanova@legalmail.it.

Dell'identità personale del comparente, cittadino italiano, io Notaio sono certo.

Il comparente mi chiede di redigere il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci della suddetta società, riunita in questo luogo, in questo giorno ed a quest'ora, per deliberare sul seguente

===== argomento: =====

- Approvazione nuovo Statuto società in house "Portanova S.p.A." - Adeguamento alle disposizioni del testo unico sulle società partecipate (D.Lgs 175/2016 e D.Lgs n. 100/2017) - Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria n. 32 del 29 maggio 2017.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'articolo 17.1 dello Statuto Sociale, lo stesso Amministratore Unico, il quale,

===== dato atto: =====

- che l'assemblea non è stata convocata;
- che è presente l'Organo Amministrativo in persona di esso stesso Amministratore Unico;
- che è presente l'Avv. Massimilla Ugo nato a Belvedere Marittimo l'8 gennaio 1977 per delega dell'unico socio della società rappresentante l'intero capitale sociale, e precisamente il Consiglio Regionale della Calabria, con sede in Reggio Calabria, via Cardinale Portanova (codice fiscale 80001350802);

LIQUIDAZIONE	
Registro	L. 209,00
Taxi	L.
Costo	L. 156,00
.....
TOTALE	L. 356,00



- che è presente il Collegio Sindacale in persona del Presidente Teotino Giovanni nato a Siderno il 24 agosto 1982 e dei Sindaci Branca Giuseppe nato a Reggio di Calabria il 25 maggio 1971 e Violante Sebastiano Angelo nato a Reggio di Calabria il 2 ottobre 1963;

- che non è richiesto il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso una Banca (art. 2370 comma 2 codice civile); =====

- che il socio è sufficientemente informato sugli argomenti da trattare e nessuno si è opposto alla trattazione degli stessi, =====
===== dichiara =====

validamente costituita l'assemblea della suddetta società ai sensi dell'articolo 15.6 dello statuto sociale e la invita a deliberare sull'argomento da trattare. =====

Aperta l'adunanza il Presidente informa l'assemblea che, a seguito dell'approvazione del nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni), si rende necessario adeguare lo Statuto sociale alle nuove norme statali. A tal proposito, il Presidente espone all'assemblea che, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria n. 2 del 26 gennaio 2016, è stato istituito un Tavolo Tecnico al fine di esaminare le problematiche inerenti la società in house ed al fine di elaborare e vagliare la bozza di revisione integrale dello Statuto, con le modifiche resesi necessarie a seguito dell'entrata in vigore del citato Testo Unico. Il Presidente informa altresì l'assemblea che lo schema del nuovo Statuto è stato quindi approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria n. 32 del 29 maggio 2017, in sostituzione dello Statuto vigente. =====

Il Presidente propone pertanto l'approvazione del nuovo testo di Statuto, che illustra all'assemblea, conforme alle suddette nuove norme dettate per le società a partecipazione pubblica. =====

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome del collegio stesso, esprime parere favorevole all'approvazione del nuovo Statuto. =====

L'Assemblea, preso atto di quanto riferito e proposto dal Presidente, dopo breve ed esauriente discussione, all'unanimità =====
===== delibera =====

- di approvare ed adottare il nuovo statuto sociale nella versione proposta dal Presidente che, composto di 33 (trentatré) articoli, si allega al presente atto distinto con la lettera "A"; =====

- di conferire all'Amministratore Unico ogni potere per apportare alla deliberazione di cui sopra le modificazioni, le soppressioni e le aggiunte che fossero eventualmente richieste, in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese, dalle competenti Autorità.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea. =====

Del che ho redatto il presente verbale - da me scritto con mezzi informatici e da me completato a mano nelle prime quattro pagine di due fogli intercalati fra loro ed in parte di questa quinta - del quale io Notaio ho dato lettura, unitamente allo statuto allegato, in assemblea, al comparente, che lo approva e dichiara di trovarlo in tutto conforme al vero ed alla sua volontà. =====

Viene sottoscritto alle ore dodici e minuti cinque (12,05). =====

F.to: Vincenzo Romeo =====

F.to: Rossella Smorto Notaio (l.s.) =====



===== Allegato "A" all'atto n. 256 di raccolta. =====

===== Statuto =====

===== TITOLO I =====

===== COSTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE =====

===== Art. 1 =====

===== Denominazione =====

1. E' costituita, ai sensi alla legge regionale 8 agosto 2008, n. 25 (Costituzione Società per azioni in house "Portanova"), una Società per Azioni con un unico socio "società in house", denominata "Portanova - società per azioni". =====

2. La Società è a totale capitale pubblico, nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e nazionale in materia di controllo analogo, secondo il modello delle società "in house". =====

===== Art. 2 =====

===== Sede =====

1. La società ha sede legale in Reggio Calabria, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Spetta all'organo assembleare il trasferimento ad altro indirizzo della sede legale della società, nell'ambito del suddetto comune e in altri comuni del territorio regionale calabrese, nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in altri comuni con i limiti territoriali di cui sopra. =====

===== Art. 3 =====

===== Domicilio =====

1. Il domicilio del socio, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali. =====

2. In mancanza di indicazione nel libro dei soci, il domicilio si intende presso la sede sociale. =====

===== Art. 4 =====

===== Durata =====

1. La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione assembleare a termini di legge. =====

===== Art. 5 =====

===== Oggetto =====

1. La società ha per oggetto: =====

a) la gestione di servizi pubblici di competenza del Consiglio regionale della Calabria, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; =====

b) la progettazione e la realizzazione di opere



pubbliche sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi della normativa vigente; =====

c) l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente Consiglio Regionale della Calabria, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. =====

2. In particolare la società ha per oggetto attività che, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico in materia di società partecipate), dovranno essere svolte esclusivamente per il Consiglio regionale della Calabria il quale eserciterà sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e cioè equivalente a quello di esercizio diretto dell'attività da parte dell'Ente. A tal fine, quando vi è incarico del socio unico, la società potrà svolgere, tra le altre, mediante contratto di servizio, le seguenti attività: =

a) programmare, realizzare e gestire iniziative rivolte allo sviluppo dei sistemi informatici; =====

b) gestire il servizio di accesso, accoglienza e informazione presso le strutture del Consiglio regionale della Calabria ed eventualmente presso altre strutture ove vengono svolte attività dello stesso Consiglio; =====

c) programmare, realizzare e gestire interventi di supporto ai servizi bibliotecari e di supporto ai servizi tecnici del Consiglio regionale della Calabria.

In questi ambiti la società può svolgere anche studi e ricerche per una ottimizzazione dei servizi prestati la cui applicazione è subordinata alla loro approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria; =====

d) gestire da un punto di vista tecnico, economico e produttivo reti di impianti di proprietà del Consiglio regionale della Calabria; =====

e) fornire servizi di rilevazione, gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare del Consiglio regionale della Calabria; =====

f) realizzare e fornire servizi di gestione di aree e locali attrezzati per l'insediamento di attività economiche-produttive; =====

g) fornire servizi di resocontazione. =====

3. La società può operare sia direttamente sia tramite terzi specializzati, individuati previa procedura di evidenza pubblica, nei summenzionati settori di attività, attraverso la prestazione di servizi tecnici, economici, finanziari, tecnologici e di marke-

ting territoriale, e può svolgere attività di consulenza e assistenza nei confronti dell'ente pubblico, socio unico, per la programmazione, realizzazione, gestione e sviluppo di progetti che possano incentivare lo sviluppo del territorio regionale calabrese. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società può compiere, in via strumentale e senza che ciò possa costituire oggetto prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari (esclusa la raccolta di risparmio) utili e/o necessarie e accedere a contributi e agevolazioni finanziarie pubbliche ed utilizzerà le medesime procedure del socio unico per avvalersi di terzi prestatori d'opera, l'assunzione di personale, l'acquisizione di materiali, mezzi e tecnologie. =====

4. In sede di organizzazione del lavoro e dei livelli occupazionali la società deve impegnarsi a tenere conto, comunque, dei livelli occupazionali, a qualsiasi titolo, già esistenti con rapporto di lavoro presso il Consiglio regionale afferenti gli ambiti di attività da esternalizzare. =====

5. La società, per forniture, servizi e appalti procederà all'individuazione del terzo mediante procedura di ricerca pubblica, nel rispetto della normativa antimafia e della normativa vigente. =====

6. Il fatturato della società deve essere realizzato, nelle percentuali minime previste dalle disposizioni legislative in materia di società a partecipazione pubblica, nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto ai limiti minimi di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. =====

===== Art. 6 =====
===== Crisi di impresa =====

1. La società predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al successivo comma 3. =====

2. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, la società valuta l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: =====

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di



concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; =====

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; =====

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; =====

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. =====

3. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del presente articolo sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio. Qualora la società non integri gli strumenti di governo societario dà conto delle ragioni all'interno della medesima relazione. =====

===== TITOLO II =====

===== CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI =====

===== Art. 7 =====

===== Capitale sociale =====

1. Il capitale sociale è di Euro 120.000,00 (centoventimila/00), rappresentato da numero 120.000 (centoventimila) azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) tutte di proprietà del socio unico.

2. Il capitale sociale è interamente pubblico ed il socio unico, in nessun caso, può cedere le proprie azioni a soggetti privati. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto. =====

3. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e dello statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento. =====

4. Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti di beni in natura e di crediti. =====

===== Art. 8 =====

===== Azioni =====

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto. I versamenti sulle azioni

sono richiesti dall'organo di amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti. Le azioni non potranno essere dal titolare offerte in garanzia, nè in godimento, nè potranno essere trasferite nei confronti di soggetti privati. =====

2. Ai sensi del comma 1 dell'art. 2346 del codice civile la società può escludere l'emissione delle azioni. =====

3. Le azioni possono essere cedute ad altre pubbliche amministrazioni, purchè il Consiglio regionale della Calabria mantenga una partecipazione pari almeno alla maggioranza assoluta del capitale della società e nei limiti previsti dai principi normativi e giurisprudenziali, nazionali e comunitari, per le società in house. =====

4. La cessione delle azioni deve avvenire, previo atto di indirizzo del Consiglio Regionale della Calabria, per atto pubblico e nei modi e termini stabiliti dal predetto atto di indirizzo. =====

5. In caso di pluralità dei soci, le disposizioni del presente statuto, riferite al socio unico, si intendono riferite alla pluralità dei soci. =====

===== Art. 9 =====
===== Obbligazioni =====

1. La società potrà emettere obbligazioni anche convertibili, sia nominative sia al portatore, a norma e secondo le modalità di legge. =====

===== Art. 10 =====
===== Pagamenti =====

1. Se il socio non esegue i pagamenti dovuti trova applicazione il disposto di cui all'art. 2344 del codice civile. =====

===== Art. 11 =====
===== Patrimoni destinati a uno specifico affare =====

1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art 2447 bis e seguenti del codice civile. =====

===== TITOLO III =====
===== ASSEMBLEA =====

===== Art. 12 =====
===== Assemblea azionisti =====

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè nel territorio nazionale. =====

2. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti. =====



=====
===== Art. 13 =====

=====
===== Avviso di convocazione =====

1. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dall'organo di amministrazione, mediante avviso da comunicare al socio con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda o per le ulteriori convocazioni. =====

2. Quando si tratta di deliberare sulla nomina di amministratori e/o sindaci, l'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno trenta giorni prima della data prevista per l'adunanza. =====

3. In caso di pluralità di soci, l'assemblea sia ordinaria sia straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare salvo quanto disposto dall'articolo 2367, comma 3, del codice civile. =====

4. In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti e ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. =====

=====
===== Art. 14 =====

=====
===== Competenze =====

1. L'assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea può tenersi entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. ===

2. L'assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. =====

3. L'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza e in parti-

colare: =====

a) approva il bilancio; =====
b) nomina, revoca e/o sostituisce i componenti dell'organo di amministrazione, il presidente e/o l'amministratore unico se la società è a conduzione monodirezionale; =====

c) nomina, revoca e/o sostituisce i sindaci e il presidente del collegio sindacale, e conferisce l'incarico per la revisione legale dei conti; =====

d) determina il compenso dell'organo di amministrazione, dei sindaci e dell'organo di revisione; =====

e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; =====

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; =====

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea. =====

===== Art. 15 =====

===== Intervento e voto =====

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 del codice civile. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. =====

2. Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. =====

===== Art. 16 =====

===== Presidenza e segreteria =====

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, se l'organo di amministrazione della società è monocratico, o dal presidente del consiglio di amministrazione. Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del presidente. Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. ==


===== Art. 17 =====

===== Costituzione e deliberazioni =====

1. L'assemblea ordinaria si costituisce e delibera a norma di legge. =====

2. L'assemblea straordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. =====

3. Tuttavia, per la cessione a qualsiasi titolo dell'azienda, la fusione, la scissione, la messa in



liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero, il cambiamento dell'oggetto sociale, la modifica o la soppressione delle disposizioni del presente statuto relative alla conformazione in house della società, e la modifica del presente articolo, la delibera deve essere approvata con il voto favorevole di una maggioranza non inferiore all'80% (ottanta per cento), calcolata sul capitale presente o rappresentato in assemblea, che rappresenti almeno il 60% (sessanta per cento) dell'intero capitale sociale. =====

===== TITOLO IV =====

===== AMMINISTRAZIONE =====

===== Art. 18 =====

===== Organo di Amministrazione =====

1. La società è amministrata da un amministratore unico nominato dall'assemblea dei soci, il quale deve possedere i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

L'amministratore unico dura in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina. L'amministratore unico è revocabile e sostituibile dall'assemblea stessa in qualunque momento. =====

2. Nei casi previsti dalla legge, l'assemblea della società può disporre con delibera motivata che la stessa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri. L'assemblea nomina, in conformità alle disposizioni legislative, i componenti del consiglio di amministrazione assicurando in ogni caso la parità di genere e il rispetto delle minoranze politiche. Il consiglio di amministrazione può delegare la gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. La carica di vice presidente, qualora attribuita, ha efficacia esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. =====

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare un componente o la maggioranza del consiglio di amministrazione l'assemblea dei soci, nella sua prima seduta utile, provvede alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione. =====

4. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un consigliere, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, e provvede a che vengano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno. =====

5. Il consiglio di amministrazione è validamente

costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti. =====

6. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal consigliere più anziano di età. =====

7. L'adozione del sistema collegiale di amministrazione in luogo dell'organo monocratico non comporta modifiche dello statuto ed è adottato con delibera assembleare. =====

8. I dipendenti della società componenti al tempo stesso dell'organo di amministrazione sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti.

===== Art. 19 =====
===== Poteri di gestione e rappresentanza =====

1. La gestione della società spetta all'organo di amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge e dello statuto. =====

2. La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'organo amministrativo o al presidente del consiglio di amministrazione. =====

3. Alla chiusura di ogni esercizio, l'organo amministrativo redige una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate dalla società e la trasmette all'assemblea dei soci. =====

4. L'organo amministrativo redige la relazione di cui all'art. 6 dello statuto. =====
===== Art. 20 =====
===== Compensi =====

1. All'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio e una indennità annuale che viene stabilito dall'assemblea all'atto della nomina nel rispetto della normativa vigente e secondo gli indirizzi approvati dall'assemblea dei soci. =====

2. E' fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato, nonché trattamenti di fine mandato. =====

3. Inoltre, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. =====

4. Qualora nei tre esercizi precedenti la società



consegua un risultato economico negativo, il compenso dei componenti degli organi di amministrazione è ridotto del 30% (trenta per cento). =====

5. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi costituisce giusta causa di revoca degli amministratori salvo che tale risultato sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante. =====

===== Art. 21 =====
===== Deleghe e attribuzioni =====

1. L'organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate per legge o dal presente statuto alla sua competenza, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile. Gli organi delegati riferiscono all'organo amministrativo stesso e al collegio sindacale, determinando i limiti della delega, a dirigenti o dipendenti. =====

2. Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente all'organo stesso, la decisione sui seguenti atti: =====

a) i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio; =====

b) la politica generale degli investimenti e dei prezzi; =====

c) la nomina, sospensione e licenziamento del direttore generale; =====

d) le convenzioni e gli accordi con i soggetti di diritto pubblico per l'accettazione e la modifica di contratti di servizio; =====

e) l'assunzione di mutui. =====

3. L'organo amministrativo può altresì nominare procuratori determinandone i poteri e i limiti di firma o mandatarî per determinate operazioni e per una durata limitata nel tempo, delegando dirigenti o dipendenti. =====

===== Art 22 =====
===== Direttore generale =====

1. L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, previo espletamento di una procedura comparativa. =====

2. Nell'atto di nomina sono determinati i compensi per l'incarico che non possono oltrepassare i limiti imposti dalla legge, poteri e durata. =====

3. Il direttore generale deve dare attuazione alle decisioni dell'organo amministrativo. =====

4. Il direttore generale decade con la decadenza dell'organo amministrativo per qualsiasi causa. =====

5. Il direttore generale può essere revocato in qualsiasi momento per giusta causa. Qualora l'organo amministrativo dovesse ritenere che l'attività svolta

dal direttore generale non sia congrua e funzionale rispetto agli obiettivi della società può, con preavviso di 60 giorni, procedere alla risoluzione del contratto. =====

===== TITOLO V =====

===== ORGANI DI CONTROLLO =====

===== Art. 23 =====

===== Collegio Sindacale =====

1. L'assemblea nomina il collegio sindacale, che è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti. =====

2. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine previsto dalla nomina. =====

3. L'assemblea, all'atto di nomina del collegio sindacale determina il compenso spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio con riferimento a quanto previsto dall'atto costitutivo. Il compenso così determinato all'atto della nomina resterà invariato per tutta la durata dell'incarico conferito. Ai sindaci spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio. =====

4. Il collegio sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e può essere riconfermato. Il collegio sindacale al primo mandato viene tacitamente riconfermato qualora entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio non interviene disposizione dell'assemblea. =====

5. Al collegio sindacale sono attribuite le funzioni previste dalla legge. =====

===== Art. 24 =====

===== Revisore Legale dei Conti =====


1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro, nominato dall'assemblea. =====

2. L'assemblea, all'atto di nomina del revisore legale, determina il compenso spettante per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Il compenso così determinato all'atto della nomina resterà invariato per tutta la durata dell'incarico conferito. Al revisore spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio. =====

3. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, del revisore unico, nelle more della nuova nomina le funzioni dell'organo di revisione sono attribuite al collegio sindacale. =====

===== TITOLO VI =====

===== CONTROLLO DEL SOCIO UNICO SULLA SOCIETA' =====



===== Art. 25 =====

===== Diritti di controllo del Socio Unico =====

1. Il presente articolo dello statuto formalizza e riassume le forme di controllo esercitate dal socio nei confronti della società e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra il Consiglio regionale della Calabria e la società. =====

2. Il socio esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società "in house", mediante l'assemblea dei soci e la nomina degli organi sociali come stabilita dal presente statuto. In ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali. =====

3. Al fine dell'esercizio del controllo di cui si tratta, gli organi della società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere al socio unico: =====

a) il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico; =====

b) i bilanci d'esercizio; =====

c) la relazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, appena depositata nella sede della società; =====

d) la relazione di cui all'art. 6 del presente Statuto; =====

e) gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal socio unico. =====

4. La trasmissione di tutti gli atti di cui al comma precedente avviene anche al fine di consentire al socio unico di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi a mezzo della società Portanova S.p.A. =====

5. Anche mediante l'esame degli atti di cui al comma 3 del presente articolo, il socio unico verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dallo stesso socio unico e dagli organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. Per l'esercizio del controllo il socio unico ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della società. Lo stesso può altresì disporre l'audizione del direttore generale e dell'organo di amministrazione. =====

6. Il collegio sindacale relaziona sinteticamente

al socio unico, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività, svolta ai sensi dell'art. 2403 bis del codice civile, di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. =====

7. La società è tenuta a svolgere i servizi rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti determinati preventivamente dal Consiglio regionale della Calabria o eventuali altri committenti. =====

8. Ai fini di cui ai commi precedenti, il socio unico effettua almeno una riunione all'anno. =====

9. L'organo di amministrazione e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società.

10. In ogni caso il socio unico ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti abilitati di propria fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'attività della società ed all'amministrazione della stessa, in via esemplificativa, i verbali dell'organo amministrativo, i contratti conclusi e la corrispondenza. =====

11. Le disposizioni del presente statuto, relative alla conformazione in house della società, possono essere oggetto di abrogazioni, modifiche o integrazioni unicamente previa deliberazione del Consiglio regionale della Calabria. =====

===== TITOLO VII =====
===== BILANCIO E UTILI =====
===== Art. 26 =====
===== Esercizio sociale =====

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====

===== Art. 27 =====
===== Distribuzione di utili =====

1. L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue: =====

a) il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; =====

b) il residuo sarà destinato per intero a riserva, salvo che l'assemblea non disponga di destinare in tutto o in parte l'utile residuo alla società come



premio di produttività. =====

===== TITOLO VIII =====

===== SCIoglimento =====

===== Art. 28 =====

===== Scioglimento =====

1. Per la liquidazione e lo scioglimento della società si osservano le norme del presente statuto e quelle di legge. =====

===== TITOLO IX =====

===== DISPOSIZIONI FINALI =====

===== Art. 29 =====

===== Foro competente =====

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in rapporti fra la società e il socio unico e i componenti gli organi sociali il foro competente è esclusivamente quello di Reggio Calabria. =====

===== Art. 30 =====

===== Divieti =====

1. Ai sensi della normativa vigente, la società non istituisce organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. =====

===== Art. 31 =====

===== Rinvio =====

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano alle società a partecipazione pubblica le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. =====

===== Art. 32 =====

===== Composizione degli organi collegiali =====

1. Nella composizione degli organi collegiali previsti dallo statuto deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile, in ragione di almeno un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30.11.2012 n. 251. =====

2. Nella composizione degli organi collegiali previsti dallo statuto deve essere assicurato il principio di tutela delle minoranze politiche. =====

===== Art. 33 =====

===== Clausola compromissoria =====

1. Le controversie o contestazioni che dovessero sorgere fra il socio unico e la società in dipendenza del presente statuto, sulla sua interpretazione ed esecuzione, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, con esclusione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei

loro confronti, dovranno essere rimesse al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale presso cui ha sede il socio unico. =====

2. Il collegio arbitrale deciderà senza formalità di procedura, con giudizio inappellabile. =====

3. Le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti, anche in ordine alle ripartizioni delle spese dell'arbitrato. Quest'ultimo è di tipo rituale ai sensi del codice civile e viene fatta salva l'azione di nullità del lodo. =====

4. Si osservano in ogni caso le norme inderogabili di cui al Decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003.

F.to: Vincenzo Romeo =====

F.to: Rossella Smorto Notaio (l.s.) =====

Copia conforme all'originale composta di dieci (10)

pagli, rilasciate in carta libera per gli usi di cui alla

tabella Allegato B al D.P.R. 26 Giugno 1972, n. 642.

Reggio di Calabria, 31 luglio 2017

Romella Siroto Notario

